

Roma, 8 maggio 2020

**POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA**

*Spett. le
Autorità Garante della
Concorrenza e del
Mercato
P.zza Giuseppe Verdi, 6/a
00198 ROMA*

protocollo.agcm@pec.agcm.it

Oggetto: Art. 7 bis D.P.R. 462/2001.

Spett. le AGCM,

ricevo incarico dalla UN.I.O.N. – Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati, di segnalare a codesta Autorità quanto segue.

- Il D.P.R. n. 462 del 22 ottobre 2001 in materia di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi, stabilisce all'art. 4, primo comma, l'obbligo, per il datore di lavoro, di far sottoporre l'impianto a verifica periodica. Il secondo comma del medesimo articolo precisa che, per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL, all'ARPA o agli Organismi individuati dall'allora Ministero delle Attività Produttive (oggi Ministero dello Sviluppo Economico), sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI. Analogamente dispongono gli artt. 6 e 7 del D.P.R. 462/01 con rispettivo riferimento alle verifiche periodiche negli ambienti con rischio di esplosioni ed alle verifiche straordinarie.

- Tutte le predette verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. Pertanto, nello stesso settore di attività, gli organismi privati vengono a trovarsi in concorrenza, oltre che tra loro, anche con ASL e ARPA.
- L'art. 36 del Decreto Legge n. 162/2019 del 30 dicembre 2019, convertito dalla Legge n. 8/2020 del 28 febbraio 2020, introduceva nel D.P.R. 462/01 l'art. 7 bis, intitolato "*Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe*".
- Il testo definitivo di tale articolo dispone come segue:
 1. *Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza*
 2. *Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1.*
 3. *Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.*
 4. *Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.*
- Omessi tutti gli altri aspetti discutibili della novità normativa di cui sopra, formano oggetto della presente le criticità strettamente attinenti al tema della concorrenza e che aggravano la posizione sul mercato degli organismi privati, ad evidente beneficio del complesso ASL/ARPA.
- E' anzitutto opportuna una precisazione. Il D.P.R. 462/01 distingue nettamente tra ASL ed ARPA da una parte ed organismi privati abilitati con decreto del MiSE, dall'altra. Poiché l'art. 7 bis si inserisce nel D.P.R. 462/01, è chiaro che la terminologia in esso adoperata debba essere coerente con quella delle restanti disposizioni del medesimo testo normativo, con conseguente limitazione del termine "*organismo*" ai soli soggetti privati forniti di abilitazione ministeriale all'esecuzione delle verifiche.

- In quest'ottica va dunque letto il secondo comma dell'art. 7 bis, che introduce l'obbligo, per il datore di lavoro, di comunicare all'INAIL, il nominativo dell'organismo incaricato di effettuare le verifiche. Ne deriva un implicito quanto chiarissimo incentivo, per il datore di lavoro che debba effettuare le verifiche di cui agli artt. 4 e 6 del D.P.R. 462/01, a valersi dell'opera di ASL ed ARPA, poiché tale scelta lo esenta legittimamente dall'aggiungere, ai suoi già numerosi adempimenti, quello di trasmettere all'INAIL la nuova comunicazione prescritta dall'art. 7 bis. Naturalmente, l'onere della comunicazione per il committente la verifica, si articola, oltre che nella trasmissione in senso stretto, in una serie di attività ad essa preordinate e conseguenti, che richiedono la destinazione di una risorsa (segreteria o altro), che deve venire distolta da altre mansioni per provvedere ad operazioni quali (a mero titolo di esempio): reperire il modulo informatico, compilarlo con la dovuta attenzione, spedirlo telematicamente, archiviarlo in modo da renderlo disponibile nel caso di eventuali controlli, formarne una copia cartacea, eccetera. Si tratta di operazioni che richiedono tempo retribuito e spazio appositamente dedicato, oltre a presentare, come qualunque comunicazione obbligatoria, il rischio di incorrere in errori, con conseguente richiesta di rettifica da parte dell'INAIL che, dal mero punto di vista del dichiarante, comporterebbe ulteriore sviamento di risorse; va inoltre considerata la possibile esposizione a sanzioni, ad oggi non ancora espressamente previste, ma che potrebbero venire introdotte per reprimere gli inadempimenti.
- E' dunque evidente che in tal modo viene introdotto, nei confronti del datore di lavoro, un implicito quanto chiarissimo incentivo ad avvalersi, per la medesima prestazione, del complesso ASL-ARPA, con preferenza rispetto ad un organismo privato: un incentivo, giova sottolineare, completamente ingiustificato, perché estraneo alla professionalità e/o alla qualità operativa del soggetto incaricato. Tale aspetto, già palese nella formulazione dell'art. 7 bis, è destinato inevitabilmente ad aggravarsi per le conseguenze dell'emergenza sanitaria da COVID – 19, in considerazione del fatto che alla ripresa delle attività, tutti gli operatori economici saranno indotti a ridurre al minimo le spese e, quindi, ad ottimizzare il rapporto tempo lavorativo/vantaggio per l'azienda, privilegiando in ogni campo le soluzioni che comportano un più ragionato impiego delle risorse lavorative, il quale nella fattispecie si realizzerebbe semplicemente affidando la verifica ad una ASL o a un'ARPA, invece o che ad un organismo privato.

- Del pari censurabile è il disposto del comma 3 dell'articolo in esame, che pone ad esclusivo carico degli organismi privati il versamento della quota del 5% della tariffa applicata: ciò significa che i loro corrispettivi vengono incisi in misura apprezzabile da un prelievo coattivo, dal quale vengono invece esentate ASL e ARPA. Ciò comporta una reale diminuzione della liquidità disponibile per gli organismi privati, che quindi dovranno proporzionalmente contrarre le spese, come per esempio quelle destinate alla promozione della loro attività presso l'utenza, ad ingiustificato vantaggio degli enti pubblici loro concorrenti.
- L'ultimo comma dell'art. 7 bis introduce l'obbligo, anche qui limitato ai soli organismi privati, di adottare, per determinare il compenso ad essi spettante, le tariffe di cui al decreto del Presidente dell'ISPESL del 7 luglio 2005 e successive modificazioni. A parte ogni altra considerazione sull'obbligo di attenersi ad un tariffario rigido, va evidenziato che esso ha immediati riflessi anche sotto il profilo concorrenziale. Infatti, gli organismi privati non possono modulare i prezzi in modo confacente alle loro esigenze, non essendo più consentito loro, ad esempio, praticare sconti in modo da incoraggiare un potenziale nuovo cliente ad avvalersi dei loro servizi, o a beneficio di un utente che abbia più verifiche da effettuare. Si tratta di limitazioni che comprimono seriamente, quanto ingiustificatamente, la libertà imprenditoriale degli organismi privati, a beneficio delle concorrenti ASL e ARPA, non destinatarie delle previsioni dell'art. 7 bis quarto comma (come pure dell'articolo nel suo complesso).

Pertanto, a nome dell'Associazione mia assistita, chiedo a codesta Autorità di segnalare, alle competenti sedi istituzionali la necessità di un sollecito e sostanziale correttivo dell'art. 7 bis del D.P.R. 462/01 con riferimento ai segnalati aspetti lesivi della concorrenza o a quelli diversi che l'Autorità interpellata avrà autonomamente individuato, in modo da eliminare le discrasie da esso introdotte tra organismi privati da una parte ed ASL e ARPA dall'altra.

Allego delega rilasciatami dal Presidente dell'UN.I.O.N., Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati.

Distinti saluti

Avv. Pietro De Santis